

VII

DISEGNO DI LEGGE N° 41

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 425 II Legislatura

"CENSIMENTO 1980 DELLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE EXTRAURBANE"

Approvato dalla G.R. nella seduta dell'11/4/80.

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

CENSIMENTO 1980 DELLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE EXTRAURBANE

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

Nel 1980 su tutte le strade extraurbane europee sarà effettuato il censimento della circolazione stradale secondo le direttive uniformi stabilite a Bruxelles, per gli Stati membri della CEE e a Ginevra per quelli dell'ECE.

Primo scopo di tale censimento è quello di ottemperare al Regolamento 1108/70 della CEE, cioè quello di fornire i dati sulla utilizzazione delle infrastrutture stradali.

Il secondo e più importante scopo del censimento 1980 della circolazione è quello di ricominciare a formare una banca dati necessaria per ogni tipo di pianificazione urbana, comprensoriale, regionale e nazionale ed auspicata nella recente Conferenza Nazionale dei Trasporti oltreché ritenuta indispensabile dalla Commissione Interministeriale dei Trasporti per la redazione dell'anzidetto Piano Nazionale dei Trasporti.

Il Ministero dei Lavori Pubblici con circolare 1910 del 27.10.1979 ha emanato delle direttive da seguire, da parte delle Amministrazioni Provinciali, per la effettuazione del censimento in esame sulle strade provinciali, interessando le Regioni perché collaborino con le Amministrazioni Provinciali, facendo fronte, tra l'altro, ad eventuali esigenze economiche e di personale che le Province del loro territorio dovessero richiedere, in ottemperanza al D.P.R. 616 art. 6.

Pertanto questo Assessorato ha assunto tutte le iniziative necessarie per coordinare i vari interventi. D'intesa con le Amministrazioni Provinciali sono stati definiti i programmi di attuazione del censimento, provvedendo nel tempo stesso ad elaborare un preventivo di spesa.

Tale preventivo assomma a £. 2.167.000.000 e a £. 1.065.000.000 a secondo che le Amministrazioni Provinciali, seguendo le istruzioni del Ministero, adotteranno programmi di rilevamento normali oppure ridotti.

In merito alla spesa le Amministrazioni Provinciali hanno dichiarato di non avere possibilità economiche per far fronte neppure parzialmente alle stesse, chiedendo l'intervento finanziario di questa Regione.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, al quale questo Assessorato ha presentato le suddette difficoltà economiche, si starebbe interessando

REGIONE PUGLIA

- 2 -


presso il Ministero del Tesoro per ottenere un contributo finanziario per coprire parzialmente le spese del censimento.

La Regione, allo stato attuale non ha alcuna possibilità per intervenire finanziariamente nell'operazione, mancando nel proprio bilancio, uno stanziamento specifico.

D'altra parte essa non può sottrarsi dall'intervenire in un compito che ad essa deriva dal D.P.R. 616 trattandosi di materia trasferita alla competenza regionale.

Scopo del presente disegno di legge è pertanto quello di assicurare alle Province interessate la copertura finanziaria dell'operazione an che in attesa che il Tesoro metta a punto un proprio intervento contributivo.

Tenuto conto dell'entità dell'impegno finanziario richiesto e tenuta presente la possibilità di attuare il censimento facendo ricorso ad un programma ridotto che risulta anche più economico, la proposta di intervento viene pertanto limitata alla copertura finanziaria di det to programma ridotto.



REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

CENSIMENTO 1980 DELLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE EXTRAURBANE

Art. 1

La Regione Puglia riconosce alle Amministrazioni Provinciali di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto che attueranno, nell'anno 1980, il censimento della circolazione sulle strade provinciali di rispettiva competenza secondo le apposite modalità impartite dal Ministero dei Lavori Pubblici, un contributo finanziario nella misura di L. 1.000.000.000.

La ripartizione del contributo suddetto sarà stabilita con deliberazione della Giunta Regionale sulla base dei programmi ridotti già presentati da ciascuna Provincia al competente Assessorato ai Trasporti ed ai relativi consuntivi si spesa, sentita la Sezione Pugliese dell'Unione Province Italiane.

Art. 2

Alla copertura della spesa si provvede mediante

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla VII Commissione
Consigliare permanente il 16-4-80